



Bruxelles, 24 ottobre 2017
(OR. en)

13645/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0397 (COD)**

**SOC 679
EMPL 520
CODEC 1680**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	13139/17
n. doc. Comm.:	15642/16 + ADD 1 - ADD 8 - COM(2016) 815 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) - Orientamento generale parziale

Si acclude per le delegazioni, negli allegati I e II, il testo dell'orientamento generale parziale sul regolamento in oggetto, approvato dal Consiglio EPSCO nella 3569^a sessione tenutasi il 23 ottobre 2017.

Disposizioni della proposta in materia di: *Parità di trattamento e accesso alle prestazioni sociali*
Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 2

Il trattato non prevede, per l'adozione delle disposizioni del caso nel settore della sicurezza sociale per persone che non siano lavoratori subordinati, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308.

Considerando 2 bis

Gli articoli 45 e 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea assicurano la libera circolazione dei lavoratori, che implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, e prevedono l'adozione delle misure necessarie in materia di sicurezza sociale per garantire tale libertà. Inoltre, ai sensi dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Considerando 5

È necessario, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno dell'Unione alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.

Considerando 5-bis

Nell'applicare il principio della parità di trattamento previsto dal presente regolamento, deve essere rispettata la giurisprudenza della Corte. La Corte ha interpretato tale principio e la relazione tra il presente regolamento e la direttiva 2004/38/CE nelle sentenze nelle recenti cause C-140/12 (Brey), C-333/13 (Dano), C-67/14 (Alimanovic), C-299/14 (Garcia-Nieto) e C-308/14 (Commissione contro Regno Unito).

Considerando 5 bis

Considerando 5 ter

Considerando 5 quater

Considerando 47

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Considerando 48

Articolo 4

Parità di trattamento

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento beneficiano delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, dei cittadini di tale Stato.

Disposizioni della proposta in materia di: *Legislazione applicabile*

Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 18 ter

Nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, il concetto di "base di servizio" per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo assegnato dall'operatore al membro dell'equipaggio, dal quale il membro dell'equipaggio solitamente inizia e conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura di alloggio al membro dell'equipaggio interessato.

Articolo 11

Norme generali

5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, come definita nell'allegato III, capo FTL, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014.

Articolo 12
Norme particolari

1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata dal suddetto datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto del detto datore di lavoro, continua ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato precedentemente inviato contemplato dal presente paragrafo o un lavoratore autonomo contemplato dal paragrafo 2.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività analoga in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi e che la persona non sostituisca un altro lavoratore subordinato precedentemente inviato contemplato dal paragrafo 1 o un lavoratore autonomo contemplato dal presente paragrafo.

- 2 bis. Se un lavoratore subordinato contemplato dal paragrafo 1 o un lavoratore autonomo contemplato dal paragrafo 2 non completa il lavoro o l'attività ed è sostituito da un'altra persona, quest'ultima continua ad essere soggetta alla legislazione dello Stato membro da cui è inviata o in cui esercita abitualmente un'attività autonoma, a condizione che la durata complessiva del lavoro o dell'attività da parte di tutte le persone interessate nel secondo Stato membro non sia superiore a 24 mesi e che siano rispettate le altre condizioni di cui al paragrafo 1 o 2.

Articolo 72

Compiti della commissione amministrativa

e bis) fornire pareri alla Commissione europea sui progetti di atti di esecuzione di cui all'articolo 76 bis prima della loro adozione secondo la procedura di cui a tale articolo e presentare alla Commissione europea qualsiasi proposta opportuna per la revisione di tali atti di esecuzione;

Articolo 75 bis¹

Obblighi delle autorità competenti

1. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano a conoscenza di tutte le disposizioni, legislative o non legislative, e le applichino, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione.
2. Al fine di garantire la corretta determinazione della legislazione applicabile, le autorità competenti promuovono, se del caso, la cooperazione tra le loro istituzioni e altri organismi pertinenti, quali gli ispettorati del lavoro, nei rispettivi Stati membri.

Articolo 76 bis

Potere di adottare atti di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura da seguire, se del caso compresi i termini, per garantire condizioni uniformi di attuazione degli articoli 12 e 13 del presente regolamento. Tali atti di esecuzione stabiliscono procedure standard per:

¹ Si prega di notare che questa disposizione è collocata sotto Disposizioni varie, come da proposta della Commissione.

- il rilascio, il formato e il contenuto di un documento portatile che attesta la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare,
 - gli elementi da verificare prima di poter rilasciare, ritirare o rettificare il documento,
 - il ritiro o la rettifica del documento da parte dell'istituzione emittente conformemente agli articoli 5 e 19 bis del regolamento di applicazione.
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76 ter, paragrafo 2, del presente regolamento.
- 3.

Articolo 76 ter
Procedura d'esame

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Regolamento (CE) n. 987/2009

Articolo 1

Definizioni

2 e bis) "frode": qualsiasi azione o omissione intenzionale, contraria alla legislazione di uno o più Stati membri interessati, al regolamento di base o al presente regolamento, volta ad ottenere o ricevere prestazioni di sicurezza sociale oppure ad evitare di versare i contributi sociali;

Articolo 5

Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro

1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché gli elementi di prova in base ai quali i documenti sono stati rilasciati, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati emessi.

- 1 bis. Se non tutte le sezioni indicate come obbligatorie risultano compilate, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento notifica senza indugio l'istituzione emittente del difetto del documento. L'istituzione emittente rettifica il documento il prima possibile oppure conferma che non sono rispettate le condizioni per l'emissione del documento. Se entro 30 giorni lavorativi non sono state fornite le informazioni obbligatorie mancanti, l'istituzione richiedente può procedere come se il documento non fosse mai stato emesso e in tal caso ne dà informazione all'istituzione emittente.²

² *In una fase successiva potrebbe essere eventualmente necessaria una clausola di transizione concernente la validità dei documenti emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento modificativo.*

2. Fatto salvo l'articolo 19 bis, in caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui esso si basa, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro o alla sua rettifica.
3. In caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona o dalle persone interessate, sulla validità del documento o delle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, qualsiasi istituzione interessata procede, per quanto possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie delle informazioni o del documento in questione.
4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha presentato la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta. Nel procedere in questo senso e conformemente all'articolo 72, lettera a) del regolamento di base, la commissione amministrativa può adottare una decisione sull'interpretazione delle disposizioni pertinenti del regolamento di base e del presente regolamento. Le autorità competenti e le istituzioni interessate adottano le misure necessarie per applicare la summenzionata decisione della commissione amministrativa, fatto salvo il diritto delle autorità, istituzioni e persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato.

Articolo 14

Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo inviata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale invio in un altro Stato membro, purché nel periodo di almeno tre mesi immediatamente precedente l'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

- 1 bis. Una volta che una persona è stata inviata conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, o ha esercitato un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base per un totale di 24 mesi, continuativamente o con interruzioni di durata non superiore a due mesi, nessun nuovo periodo a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 o 2, può avere inizio per lo stesso lavoratore subordinato o autonomo e lo stesso Stato membro prima che siano trascorsi almeno due mesi dalla fine del periodo precedente.

- 5 bis. Ai fini dell'applicazione del titolo II del regolamento di base, per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Per decidere l'ubicazione della sede legale o domicilio si tiene conto di una serie di fattori, tra cui:
 - i) il luogo di residenza dei principali dirigenti,
 - ii) le sedi in cui si tengono le assemblee generali degli azionisti,
 - iii) il luogo in cui sono conservati i documenti amministrativi e contabili,
 - iv) il luogo in cui avvengono principalmente le operazioni finanziarie, in particolare quelle bancarie,
 - v) il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito,
 - vi) il carattere abituale dell'attività esercitata.

Tale decisione è assunta nel quadro di una valutazione globale, attribuendo il giusto peso a ciascuno dei criteri di cui sopra. La commissione amministrativa stabilisce le modalità di tale decisione.

12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, in relazione a una persona che soggiorna al di fuori del territorio dell'Unione ed esercita la propria attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri, le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione sulla determinazione della legislazione applicabile si applicano *mutatis mutandis*, subordinatamente alla condizione che il suo soggiorno si consideri avvenga nello Stato membro in cui la persona stessa esercita la maggior parte delle sue attività, in termini di orario di lavoro, nel territorio dell'Unione.

Articolo 15

Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* alle persone di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.

Articolo 16

Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base

1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. Tali informazioni possono anche essere fornite, per suo conto, dal datore di lavoro.

2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Se tale istituzione determina che è applicabile la legislazione dello Stato membro nel quale essa si trova, ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività e/o in cui è situato il datore di lavoro.
3. Se l'istituzione designata del luogo di residenza determina che si applica la legislazione di un altro Stato membro, tale determinazione è provvisoria e detta istituzione informa senza indugio le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui è esercitata un'attività e/o in cui è situato il datore di lavoro di tale determinazione provvisoria della legislazione applicabile. La determinazione provvisoria diventa definitiva due mesi dopo che le istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ne sono state informate, a meno che almeno una di esse non informi l'istituzione designata del luogo di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non poter ancora accettare la determinazione provvisoria o di essere di parere diverso al riguardo.
5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente la persona interessata e il suo datore di lavoro.

Articolo 19

Informazione agli interessati e ai datori di lavoro

3. Ogniqualevolta sia chiesto ad un'istituzione di rilasciare l'attestato di cui sopra, essa procede ad una valutazione adeguata dei fatti pertinenti per l'applicazione delle norme di cui al titolo II del regolamento di base e conferma che le informazioni contenute nell'attestato sono corrette.

Articolo 19 bis

Cooperazione in caso di dubbi sulla validità dei documenti rilasciati per quanto riguarda la legislazione applicabile

1. In caso di dubbio sulla validità di un documento attestante la situazione di una persona ai fini della legislazione applicabile o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione richiedente motiva la sua richiesta e fornisce la pertinente documentazione giustificativa alla sua origine.
2. Quando riceve una richiesta di questo tipo, l'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se si individua un errore, procede al suo ritiro o alla sua rettifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il ritiro o la rettifica ha effetto retroattivo. Tuttavia, nei casi in cui vi è il rischio di un esito sproporzionato, in particolare di perdita della condizione di assicurato per l'intero periodo pertinente o per parte di esso in tutti gli Stati membri interessati, lo Stato membro valuta se applicare l'articolo 16 del regolamento di base. Qualora ritenga, sulla base degli elementi di prova di cui dispone, che non sussistano dubbi sul fatto che chi ha richiesto il documento ha commesso una frode, l'istituzione emittente ritira o rettifica il documento immediatamente e con effetto retroattivo.
3. Se, avendo riesaminato i motivi per il rilascio del documento, l'istituzione emittente non è in grado di individuare alcun errore, trasmette all'istituzione richiedente tutti gli elementi di prova di cui dispone entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi urgenti, in cui i motivi dell'urgenza sono chiaramente indicati e circostanziati nella richiesta, ciò deve avvenire entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, nonostante il fatto che l'istituzione emittente possa non aver portato a termine le sue deliberazioni ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora l'istituzione richiedente, dopo aver ricevuto gli elementi di prova disponibili, continui a nutrire dubbi sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, oppure ritenga che le informazioni in base alle quali è stato rilasciato il documento non siano corrette, può presentare prove in tal senso e presentare un'ulteriore richiesta di chiarimenti e, se del caso, di ritiro o rettifica del documento da parte dell'istituzione emittente secondo la procedura e nel rispetto dei termini di cui sopra.
5. Qualora i dubbi dell'istituzione destinataria persistano e le istituzioni interessate non raggiungano un accordo, si applica di conseguenza l'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 73³

Rimborso delle prestazioni in denaro o in natura e dei contributi indebitamente versati in caso di concessione provvisoria di prestazioni o modifica retroattiva della legislazione applicabile

³ Il Gruppo "Questioni sociali" ha deciso di rinviare il dibattito sull'articolo 73 a quando sarà discusso il TITOLO IV del regolamento di esecuzione.